



**Centro
Paghe
Padova**

...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2009\02\C0902_Tabelle.doc

CIRCOLARE FEBBRAIO 2009 - TABELLE

SOMMARIO

<u>1</u>	<u>AGGIORNAMENTI TABELLE</u>	<u>2</u>
1.1	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GENNAIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	2
1.2	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI FEBBRAIO	3
1.3	NUOVI CONTRATTI	7
1.4	FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO	7
1.5	GESTIONE UNA TANTUM	7
1.6	AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI ...	19
1.6.1	ADDIZIONALE REGIONALE	19
1.6.2	ADDIZIONALE COMUNALE.....	19
1.6.3	ALIQUOTE	19
1.6.4	ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE	19
1.6.5	TIPI RAPPORTO	20
1.7	MODIFICHE SULLE TABELLE	20
1.7.1	GIUSTIFICATIVI.....	20

1 AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1 VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE CON IL MESE DI GENNAIO, MA SUCCESSIVE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Agenzie di assicurazioni (E015)
Agenzie di viaggio – Confterziario (F018)
Agricoltura - impiegati (A071)
Agricoltura operai (A072)
Autostrade (A067)
Case di cura personale non medico (E027)
Cemento – Industria (A025)
Ceramica e materiali refrattari – Industria (A033)
Ceramica - Industria (ex Federceramica - chimici) (A034)
Chimica / abrasivi – Industria (Federchimica) (A010)
Chimica / chimico - farmaceutica – Industria (A011)
Chimica / chimico-farmaceutica – API (B005)
Chimica / fibre chimiche – Industria (A016)
Commercio accordi provinciali (E002)
Commercio - Confcommercio (E001)
Concerie – API (B009)
Cooperative sociali (E951)
Edilizia – Artigianato (C013)
Edilizia – Industria (A021)
Enti pubblici non economici (E049)
Forestali agrarie – impiegati (A073)
Forestali agrarie – operai (A074)
Formazione professionale (E031)
Gomma / materie plastiche – API (B007)
Grafica - Artigianato (C017)
Istituzioni socioassistenziali – FISA (F050)
Lapidei – Industria (A023)
Lapidei discontinui – Industria (A024)
Laterizi – Industria (A029)
Lavoro domestico (E036)
Legno e arredamento – API (B011)
Legno e arredamento – Industria (A017)
Manutenzione del verde (A077)
Metalmecanica - API (B001)
Metalmecanica - Artigianato (C001)
Metalmecanica – cooperative (A002)
Metalmecanica – Industria (A001)
Nettezza urbana – Industria az. private (A049)
Nettezza urbana municipale – Industria (Federambiente) (A060)
Occhiali – Industria (A040)
Pelli e cuoio - API (B023)
Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)
Porti – Autorità portuali (A082)
Porti – Imprese portuali (A064)
Proprietari di fabbricati (E041)
Pubblici esercizi (E005)
Pulizia – (A051)
Regioni ed autonomie locali (ELOC)
Sacristi (E035)
Sacristi diocesi di Milano (F040)
Scuole private materne (FISM) (E021)
Teatri pers. artistico/tecnico (E060)
Terziario – Confterziario (F016)

Tessili – API (B003)
Turismo – Confiterziario (F017)
Videofonografica (A046)

1.2 VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI FEBBRAIO

Agenzie di viaggio - Federturismo Confindustria (E076)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 3 febbraio 2008.

Agricoltura – operai (A072)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e l'elemento di maggiorazione per la suddivisione territoriale di Bergamo (BG) nelle suddivisioni contrattuali A e B, e nella suddivisione contrattuale M (Bergamo). Segnaliamo che nella nuova suddivisione contrattuale M (sudd. prov. NA per gli agricoli e FL per i florovivaisti) sono state inserite le particolarità previste dall'accordo provinciale quali gli scatti di anzianità e la classificazione dei livelli, si suggerisce perciò di non utilizzare più le suddivisioni di Bergamo agganciate alle suddivisioni contrattuali A e B.

Alimentari - Artigianato (C037)

- l'accordo del 24 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a febbraio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Alimentari - Artigianato (C037)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Aziende alberghiere – Aica Confindustria (E075)

- sono stati aggiornati gli importi dell'indennità di funzione dei livelli relativi ai quadri per le suddivisioni contrattuali A e B come previsto dall'accordo del 3 febbraio 2008.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

il 20 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 29 maggio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalla suddivisione territoriale del Veneto (VE). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 30 settembre 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° ottobre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica – Artigianato (C015)

- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Ceramica - Artigianato (C015)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata

prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 - 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica (ex Federceramica- chimici) (A034)

Segnaliamo che a seguito di una verifica sul contratto è stata variata da 180,48 a 181,48 l'Ipo del livello B1.

Ceramica e materiali refrattari - (Confindustria ceramica) (A033)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 23 giugno 2008.

Chimica / chimico - farmaceutica - Industria (A011)

- segnaliamo che dal 1° febbraio 2009 entra in vigore il nuovo sistema classificatorio.

Chimica / fibre chimiche - Industria (A016)

- segnaliamo che dal 1° febbraio 2009 entra in vigore il nuovo sistema classificatorio.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

- Il ccnl del 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 - 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Edilizia - Industria (A021)

- sono stati inseriti gli importi degli imponibili convenzionali relativi alla suddivisione territoriale di Pisa (PI).

Edilizia popolare (Federcasa) (E094)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Farmacie (E033)

- l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Farmacie municipalizzate (E048)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 13 dicembre 2007.

Gomma / materie plastiche – API (B007)

- è stata inserita la particolarità "OM" nella casella C della guida del contratto, in tal modo il calcolo delle ore di assenza viene effettuato sulle ore del mese (voci 0011 e 0012).

Involucri naturali per salumi – Industria (A076)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti come previsto dall'accordo del 28 gennaio 2008.

Istituzioni socioassistenziali – Anaste (E024)

- Il ccnl del 10 novembre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 novembre 2008.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 luglio 2007 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 novembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° dicembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- Il contratto integrativo del Friuli V. G. del 1° ottobre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° ottobre 2008 per le ditte che applicano la suddivisione territoriale del Friuli.

Marittimi - addetti agli uffici (A062)

Il 3 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti con decorrenza gennaio 2009. A cura Utente la corresponsione degli arretrati

Marittimi - navi fino a 151 T.S.L.(A079)

Il 3 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti con decorrenza gennaio 2009. A cura Utente la corresponsione degli arretrati

Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)

Il 3 febbraio 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi unitari degli scatti con decorrenza gennaio 2009. A cura Utente la corresponsione degli arretrati

Metalmeccanica – Artigianato (C001)

- l'accordo del 27 febbraio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a febbraio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Occhiali – Artigianato (C041)

- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali – Industria (A040)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 9 aprile 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 18 giugno 2008.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

- l'accordo del 24 gennaio 2008 prevede la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a febbraio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione - Artigianato (C039)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, dal mese di settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- a febbraio 2009 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- la corresponsione dell'elemento perequativo è prevista a dicembre 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo maturato viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 maggio 2008.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Pulizia (A051)

- sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti per gli impiegati.

Servizi postali appaltati (A054)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 21 aprile 2008.
- È inoltre prevista la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum a febbraio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Teatri stabili (E064)

Il 13 gennaio 2009 è stato concluso l'accordo di rinnovo:

- sono stati conglobati nell'elemento paga 1 gli importi dell'edr (elem. paga 4) e dell'ear (elem. paga3),
- sono stati aggiornati i minimi conglobati con decorrenza gennaio 2009. A cura Utente la corresponsione degli arretrati,
- sono stati inseriti gli importi dell'una tantum per la corresponsione a febbraio 2009 (vedere paragrafo una tantum).

Terme (E061)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

1.3 NUOVI CONTRATTI

Guardie giurate agricole - prov. di Firenze e Prato (F051)

Lapidei - Industria - (ricalcolo scatti) (A923)

Lapidei discontinui - Industria - (ricalcolo scatti) (A924)

Metalmecanica - Industria - (A901) (no elemento individuale annuo di mensilizzazione)

Metalmecanica - API - (B901) (no elemento individuale annuo di mensilizzazione)

Servizi assistenziali - Misericordie (E070)

Spedizione e trasporto merci: (autisti a 47 ore) (C927)

1.4 FESTIVITA' CONTRATTI ARTIGIANI VENETO

Contratti artigiani regionali del Veneto che prevedono la trasformazione delle festività non godute in permessi (rol): relativamente agli accordi regionali artigiani del Veneto che prevedono la trasformazione delle festività non godute in permessi, i nuovi valori dei ROL per il 2009 sono:

- Tessile/abbigliamento/calzature, Giocattoli, Pulitintolavanderie e Occhiali (C004, C005, C006, C019 C031 e C041): 56 ore, dove 8 ore sono relative al 4/11 più 32 ore per il 25/4, 15/8, 1/11 e 26/12 più 16 ore di r.o.l. (per ulteriori informazioni vedere anche i commenti nel contratto).
- Concia, Metalmecanica, Odontotecnici, Ceramica, Orafi, Legno, Parrucchieri, Chimica, Grafici, Alimentari e Panificazione (C033, C001, C003, C015, C011, C009, C025, C007, C017, C037 e C039): 49,35 ore, dove 6,67 ore sono relative al 4/11 più 26,68 ore per il 25/4, 15/8, 1/11 e 26/12 più 16 ore di r.o.l.
- Relativamente al contratto ceramica (C015) in realtà il valore complessivo annuo è pari a 73,35 ore in quanto sono state sommate anche 24 ore, risultanti dalla conversione della gratifica feriale.
- Per il contratto parrucchieri e barbieri (C025) il valore complessivo annuo è 36,01 ipotizzando che il turno di chiusura prevalente sia il lunedì e trasformando perciò il 13/4, 1/11 e 4/11.
- Per il contratto grafici (C017), il valore complessivo annuo è 36,01 ore perché vengono trasformate solo le festività cadenti il sabato (25/4, 15/8, e 26/12).
- Per il contratto alimentari (C037) il valore complessivo annuo è 57,35 ore perché vengono sommate 24 ore di r.o.l. secondo le indicazioni dell'associazione di categoria in base ai contratti integrativi regionali del Veneto.

In automatico vengono applicati i permessi per il Veneto in base alla suddivisione provinciale codificata in anagrafica ditta o dipendente (VE, VF, NF, ecc.); per le altre suddivisioni non del Veneto vengono applicati in automatico i permessi previsti per il contratto nazionale.

L'eventuale variazione in anagrafica ditta o dipendente nel caso di diversa applicazione o interpretazione e la verifica del turno di chiusura è a cura dell'Utente.

1.5 GESTIONE UNA TANTUM

Alimentari - Artigianato (C037)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 24 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;
 - € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di una tantum.

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di **febbraio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 24 gennaio 2008 saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

IMPORTANTE: l'importo della prima tranche non comprende i 12 euro destinati ad essere versati su un c/c da definire come disposto dall'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI". E' a cura utente gestire l'eventuale corresponsione al dipendente, variando l'importo delle voci nel movimento, nel caso la quota di 12 euro non venga versata a tale fine.

Alimentari - Artigianato (C037)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1S	338,88	84,72
1	281,09	70,27
2	241,68	60,42
3S	215,42	53,86
3	191,76	47,94
4	176,02	44,00

5	160,27	40,07
6	139,25	34,81

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 112,19= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 28,05= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Autoscuole (E013)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in servizio dal 25 luglio 2008 verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di euro 1.280,00, di cui euro 1.000,00 a copertura del periodo 1.01.2006 - 31.12.2007 e la restante parte di euro 280,00 a copertura del periodo 1.01.2008 31.07.2008. Tale importo sarà erogato in 3 rate di cui la prima pari a euro 400,00 con la retribuzione del mese di Ottobre 2008, la seconda pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di **Febbraio 2009** e la terza pari a euro 440,00 con la retribuzione del mese di Maggio 2009. L'importo una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono considerate come mese intero.

L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto. I periodi di assenza non retribuita o non integrata intervenuti nel periodo 1.1.2006 - 31.7.2008 non saranno considerati utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In caso di cessazione la corresponsione è anticipata per i dipendenti comunque in forza dal 25 luglio 2008.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per la suddivisione territoriale riferita al Veneto (VE).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo del premio è il seguente: livello 1 importo complessivo 121,95 e importo mensile 24,39, livello 2 importo complessivo 102,50 e importo mensile 20,50, livello 3 importo complessivo 92,00 e importo mensile 18,40, livello 4 importo complessivo 80,70 e importo mensile 16,14.

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Ceramica - Artigianato (C015)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE, VF, VI e VY).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A	185,57	46,39
B	158,83	39,71
C	144,82	36,20
D	133,49	33,37
E	124,80	31,20
F	117,74	29,44
G	109,06	27,26

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 87,36= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 21,84= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 109,34= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 27,34= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 (tre) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A-S	128,90	42,97
A	116,52	38,84
B	99,17	33,06
C SUPER	92,78	30,93
C	86,76	28,92
D	76,85	25,62
E	69,41	23,14
F	61,97	20,66

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 54,00= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di € 18,00= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Metalmecanica – Artigianato (C001)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 – 29 febbraio 2008, ai soli lavoratori in forza al 27 febbraio 2008 verrà riconosciuto un importo forfetario una tantum pari a 410 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- € 205 da corrispondere con la retribuzione del mese di aprile 2008,

- € 205 da corrispondere con la retribuzione del mese di **febbraio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 27 febbraio 2008 saranno erogati a titolo di "Una Tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 310 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 217 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.

Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranche di "Una Tantum". (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

Oreficeria – Industria (A019)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori in forza in una data compresa tra il 1° ed il 21 aprile 2008 è riconosciuto a titolo di arretrati un importo forfetario che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 380 lordi suddivisibili in quote mensili (€ 22,35) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di aspettativa, permesso non retribuito e periodi nei quali si è verificata una sospensione alla prestazione senza diritto alla retribuzione) nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice Civile, l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- euro 280 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di **giugno 2008**;
- euro 100 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di febbraio 2009.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Per i lavoratori a tempo parziale ciascuna rata sarà coerentemente riproporzionata.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° novembre 2006 - 31 marzo 2008 abbiano fruito di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Panificazione - Artigianato (C039)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ad integrale copertura del periodo dal 01/01/2005 al 29/02/2008, ai soli lavoratori in forza al 24 gennaio 2008 verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad Euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:

- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;
- € 12 (dodici), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI" del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di una tantum.
- € 200 (duecento) saranno corrisposti con la retribuzione di **febbraio 2009**.

Agli apprendisti in forza al 24 gennaio 2008 saranno erogati a titolo di una tantum gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di una tantum saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa una tantum. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008

La detrazione dall'una tantum degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda tranche di una tantum. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Le due tranche saranno corrisposte al netto degli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Per il personale part-time l'importo viene proporzionato.

Agli apprendisti viene corrisposto il 70% degli importi previsti per i non apprendisti.

IMPORTANTE: l'importo della prima tranche non comprende i 12 euro destinati ad essere versati su un c/c da definire come disposto dall'articolo "AZIONI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI RELAZIONI E PER I RINNOVI CONTRATTUALI". E' a cura utente gestire l'eventuale corresponsione al dipendente, variando l'importo delle voci nel movimento, nel caso la quota di 12 euro non venga versata a tale fine.

Panificazione - Artigianato (C039)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO 09**.

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
AIS	104,06	26,02
A1	91,58	22,90
A2	81,60	20,40
A3	69,17	17,29
A4	62,30	15,58
B1	54,24	13,56
B2	38,40	9,60
B3	34,13	8,53
B4	30,48	7,62

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato: un premio pari a € 48,42= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **A** - un premio pari a € 23,89= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **B**, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 12,10= lordi mensili per gli apprendisti del **gruppo A** e di € 5,97: lordi per gli apprendisti del **gruppo B**, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e **FEBBRAIO '09**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Servizi postali appaltati (A054)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Inoltre, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, per il periodo dal 1° agosto 2007 al 30 aprile 2008 verrà erogato un importo una tantum pari a € 200,00; l'importo, suddivisibile in quote mensili in proporzione ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 1° agosto 2007-30 aprile 2008, sarà erogato ai lavoratori dipendenti in forza alla data di erogazione della tranche, così ripartito:

- € 120,00 con la retribuzione del mese di giugno 2008;
- € 80,00 con la retribuzione del mese di **febbraio 2009**.

L'importo corrisposto a titolo di una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
(...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

La corresponsione avviene solo per i dipendenti in forza nel mese di erogazione della tranche.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Teatri stabili (E064)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Relativamente al periodo 1/1/2008-31/12/2008 ed a totale e completa copertura di tale periodo, sarà corrisposto ai lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di stipulazione del presente accordo e già in forza alle aziende alla data del 1/1/2008 un importo "una tantum" differenziato per livello.

L'importo "una tantum" sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dopo il 1/1/2008 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in forza alle aziende alla data di stipulazione del presente accordo.

Al personale che sia stato assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale 2007-2008 l'importo una tantum spetterà nella misura di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi interi di effettivo servizio prestato nel periodo 1/1/2008-31/12/2008.

L'importo "una tantum", come sopra determinato, sarà corrisposto entro il mese di marzo 2009 e non sarà considerato utile agli effetti dei vari istituti contrattuali nonché della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Al personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala che sia stato assunto a termine per l'intera durata della stagione teatrale 2007-2008 sarà corrisposto, per ciascuna prestazione effettivamente resa dal 1/1/2008 al 31/12/2008, un importo lordo "una tantum" pari a:

- capo macchinista e capo elettricista (3° liv.) 0,52
- macchinisti, elettricisti e/o fonici, cassieri e prime sarte di cui al 3° comma della lettera B) della disciplina del personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala (4° liv.) 0,46
- macchinisti, elettricisti e/o fonici, cassieri e prime sarte (5° liv.) 0,42
- collaboratori di palcoscenico e aiuto sarte (6° liv.) 0,36
- maschere ingresso, maschere di sala, addetti alle toilette e guardaroba (7° liv.) 0,30.

L'importo "una tantum", come sopra determinato, sarà corrisposto entro il mese di marzo 2009 e non sarà considerato utile agli effetti dei vari istituti contrattuali nonché della determinazione del trattamento di fine rapporto. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

La corresponsione automatica è stata impostata con le retribuzioni di febbraio 2009 per rispettare la scadenza "entro il mese di marzo 2009".

A cura Utente variare gli importi per il personale a termine in base agli importi indicati nell'accordo.

In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561 a tassazione separata.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time in base alla percentuale part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Una tantum inserite/variate nello scorso mese dopo la pubblicazione della circolare mensile:

Autostrade (A067)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio 2009 verrà corrisposto, a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008, in relazione ai mesi di servizio prestati in tale periodo, un importo forfettario lordo procapite.

Tali importi saranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di gennaio 2009.

Verranno, inoltre, corrisposti al personale in forza alla data del presente accordo e che andranno in quiescenza al 31.12.2008 senza forme di incentivazione all'esodo.

Per il personale a tempo parziale tali importi verranno erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui al punto 3 dell'art. 3 del Ccnl 15 luglio 2005 risulti superiore a 80 ore/mese. La frazione di mese viene computata come mese intero.

Ai fini di cui ai commi precedenti non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi forfettari di cui sopra non saranno considerati utili ai fini dei vari istituti contrattuali e di legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2008 che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o di integrazione a carico delle Aziende saranno considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time in base alla percentuale part-time, a cura Utente variare l'importo in base alle indicazioni dell'accordo di rinnovo.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Case di cura personale non medico (E027)

(Fondazione Don Gnocchi)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Anni 2006, 2007 e 2008

Al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2007 saranno riconosciuti - a titolo di saldo omnicomprensivo - gli importi "una tantum 2006 e "una tantum 2007" riportati nella tabella "A", da erogare in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nei termini di maturazione mensile dei ratei di tredicesima.

Gli importi degli arretrati dell'anno 2008 saranno corrisposti, per il periodo lavorato, a tutto il personale in servizio e al personale che ha cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo o che ha interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2008.

I tempi dell'erogazione vengono così individuati:

- ◆ con la retribuzione di gennaio 2009: una tantum dell'anno 2006;
- ◆ con la retribuzione di marzo 2009: 50% una tantum dell'anno 2007;
- ◆ con la retribuzione di giugno 2009: 50% una tantum dell'anno 2007;
- ◆ con la retribuzione di settembre 2009: 50% arretrati dell'anno 2008;
- ◆ con la retribuzione di novembre 2009: 50% arretrati dell'anno 2008.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time in base alla percentuale part-time, a cura Utente variare l'importo in base alle indicazioni dell'accordo di rinnovo.

La corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni GC e GR (Fondazione Don Gnocchi).

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

1.6 AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI

1.6.1 ADDIZIONALE REGIONALE

Sono state effettuate le seguenti variazioni:

è stata variata l'addizionale regionale del Piemonte per il 2009.

1.6.2 ADDIZIONALE COMUNALE

Esaminando il file elencante le addizionali comunali del 2008 presente nel sito web del Ministero delle Finanze sono state riscontrate delle nuove comunicazioni di variazione da parte dei comuni.

Sono state perciò aggiornate nella procedura le percentuali delle addizionali comunali e le soglie di esenzione per alcuni comuni.

1.6.3 ALIQUOTE

Aumento contributi 0,50%

È stato aumentato dello 0,50% il contributo IVS carico ditta per quelle aliquote che risultano inferiori al 33%.

Le aliquote interessate, di cui riportiamo il dettaglio dei codici, in genere riguardano i casi in cui non viene pagato il contributo CUA, il lavoro estero, gli enti pubblici (escluse le aliquote con CPDEL, ecc.).

I codici modificati sono: A015, A019, A078, A079, A080, A082, A083, B052, B999, E005, F003, F059, F061, F087, H001, H012, H013, H015, H016, H017, H018, H019, H020, H021, H027, H028, H032, H041, H048, H049, H052, H053, H055, H056, H057, H062, H065, H076, H078, H079, H093, H089, P187, Z023, H046, H047, H058, Z025.

Per le seguenti aliquote che rappresentano casi particolari non è stato effettuato l'aumento dello 0,50% è degli Utenti interessati comunicare eventuali variazioni: C052, I002, I005, H014, Z012, Z046, Z080.

Le seguenti aliquote non comprese nei casi sopraelencati sono rimaste invariate e a cura dei degli Utenti interessati comunicare eventuali variazioni:

M037, M076, M092, M095, M097, M101, M102, P060, P087, P089, P093, P096, P104, P105, P106, P188, V004, V019, V020, V022, V023, V025, V027, V028, V031, V032, V033, V034, V038, V039, V041, V046, V050, V051, V058, V059, V065, V070, V077, V079, V106, V112, V114, V115, V118, V133, V136, V144, V147, V152, Z077, Z088

1.6.4 ASSOGGETTAMENTI CASSA EDILE

È stato variato l'assoggettamento previdenziale per la cassa edile di:

Padova (PD): è stato inserito il dato previsto dalla cassa edile per gli apprendisti pari a 0,8565%, la percentuale trasformata nella procedura è 6,032%, la variazione effettuata per gli apprendisti deriva dall'istituzione del contributo aggiuntivo CIG apprendisti effettuato dalla cassa edile.

Cremona (CR): che varia da 0,98% a 1,1775%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 6,901% a 8,292%.

Milano (MI): che varia da 0,14% a 0,17%, la percentuale trasformata nella procedura varia da 0,98% a 1,19%.

1.6.5 TIPI RAPPORTO

Nella tabella dei tipi rapporto in griglia è stata inserita una nuova riga 13 "No calc. TF13/TF14" per identificare i tipi rapporto ai quali non andrà calcolato lo sgravio dei contributi sociali per quote TFR versate a F.P.C. o al Fondo Tesoreria INPS.

Prog.	Descrizione	Percentuale
10	Riduzione	
11	% escl esenz INPS	
12	Rec. TF01/TF02	100,00
13	No calc. TF13/TF14	1,00
14		

Sono stati aggiornati i seguenti Tipo Rapporto inserendo nella griglia al rigo 13 "No calc. TF13/TF14" indicato il valore 1,00: 19 - 52 - 53 - 59 - 66 - 69 part. 1 - 70 - S9.

1.7 MODIFICHE SULLE TABELLE

1.7.1 GIUSTIFICATIVI

E' stato sistemato il giustificativo 'PRES', relativo al Collaboratore, per risolvere l'anomalia che si verificava nella Gestione Calendario in presenza di festività.

Sono state inseriti/variati i seguenti giustificativi:

MNF2 : "MAGG. LAV. NOTT. FESTIVO ALTRI CASI".

PMNS : è stato aggiornato il giustificativo standard "PMNS" in modo che vada a scalare le ore lavorate all'interno del calendario.

DON3: è stato creato un nuovo giustificativo di donazione sangue per la gestione dei dipendenti mensili - vedere gli appositi commenti per le specifiche